

- L. 266/'91, art.6-comma 3: "Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 (obbligo di formazione del bilancio) e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti";
- Statuto Gruppo senza sede, art.1: "E' costituita un'associazione di volontariato culturale e di impegno civile denominata "Gruppo senza sede": è una libera Associazione apartitica, con durata illimitata, senza scopo di lucro...";
- Statuto Gruppo senza sede, art.3: "Scopo dell'Associazione è quello di:
  - contribuire alla crescita di una società civile che attribuisca un ruolo centrale alla dignità ed al benessere della persona, che tenga conto delle esigenze della collettività, che sviluppi i valori della libertà, della solidarietà, del rispetto reciproco, della democrazia partecipata
  - proporsi come punto di riferimento, di incontro e di aggregazione, nel nome di interessi culturali nelle loro più svariate forme.

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, si avvale in modo determinante delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei suoi aderenti...Le prestazioni dei soci non possono essere retribuite in alcun modo..".

Non si comprende dunque quali siano gli ulteriori "requisiti generali e specifici" richiesti nella comunicazione di diniego all'iscrizione al Registro del Volontariato, e si auspicano risposte esaustive nel merito.

Ancora, la risposta della Provincia riporta l'estratto di un documento (leggibile in formato integrale sul sito [www.grupposenzasede.it](http://www.grupposenzasede.it)), impropriamente "addebitato" all'Associazione ma di fatto scritto e diffuso nella primavera dell'anno 2006, quando l'Associazione stessa non era ancora formalmente costituita: non si vuole certo indulgere in vane pignolerie ma sottolineare il metodo capzioso e surrettizio di assumere informazioni mirate per motivare una scelta che rischia di apparire preconcetta, ideologica e politica.


Infine, l'art. 4-comma 4 della L.R.38/94 dispone: "Il decreto di iscrizione, o di diniego di iscrizione, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione": il testo datato 28/12/2009 pervenuto all'Associazione non presenta tuttavia i crismi dell'atto/provvedimento deliberativo dirigenziale.

L'Associazione culturale e di impegno civile "Gruppo senza sede" ricusa pertanto, nel merito e nel metodo, la scelta e l'atto di diniego all'iscrizione presso il Registro Provinciale delle Associazioni di Volontariato, rimette le proprie controdeduzioni al giudizio delle cariche istituzionali in indirizzo e si augura una costruttiva rivalutazione della richiesta.

Cordiali saluti

Trino, 27 gennaio 2010

Il Presidente dell'Associazione Culturale  
Gruppo senza Sede



P.S.: per memoria, si elencano gli eventi culturali promossi ed organizzati dall'Associazione dal 18/02/2008 (data della costituzione) ad oggi:

- 3 aprile 2008: incontro con l'ex magistrato Gherardo Colombo
- 31 maggio 2008: incontro con Luisito Bianchi, cappellano presso il monastero di Viboldone
- 11 luglio 2008: presentazione del libro di Franz Krauspenhaar "Era mio padre"